Il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale

La tutela dei diritti dei cittadini stranieri, in particolare dei titolari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo, è sancita da numerose disposizioni legislative. Tuttavia, gli ostacoli e le discriminazioni nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e l'accesso ai diritti e ai servizi sono ancora una realtà persistente soprattutto per i richiedenti protezione internazionale, ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, in attesa della decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale sulla loro domanda di riconoscimento dello status.

È possibile presentare richiesta di protezione internazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora. Dopo il fotosegnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli (modello C3), che vengono poi inviati alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine all'istanza.

La domanda è individuale: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. Se il richiedente ha figli minorenni in Italia, avvisa le autorità della loro presenza: in questo modo la sua domanda sarà valida anche per loro.

Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso e necessari a motivare la sua richiesta. Ciononostante, l'assenza di documentazione rispetto alla sua identità, o di altri elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo, non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.

Al richiedente protezione internazionale viene rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta di asilo** della durata di **6 mesi**, valido sul territorio dello Stato e rinnovabile fino alla decisione della Commissione Territoriale in merito alla richiesta del riconoscimento della protezione internazionale.

Il permesso provvisorio per richiesta protezione internazionale attesta la regolarità del soggiorno dell'interessato e dopo 60 giorni dal rilascio consente di svolgere attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente anche, sin da subito, di svolgere tirocini formativi e attività di volontariato.

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dal momento della domanda di protezione internazionale il richiedente ha diritto:

- a essere informato, tramite un opuscolo in lingua, sulla procedura, sui suoi diritti e doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili;

- durante la procedura gli viene garantita, se necessario, la presenza di un interprete;

- in ogni fase della procedura, se il richiedente è minorenne, gli è garantita l'assistenza di un suo genitore o, in caso di minore non accompagnato, del tutore, tempestivamente nominato;

- di restare in Italia fino alla decisione relativa alla domanda o, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione Territoriale, per il tempo in cui esso è concluso;

- al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo fino alla definizione della procedura;

- di essere accolto in un centro per richiedenti asilo nel caso in cui non abbia la disponibilità di un alloggio. In Italia esistono due livelli di accoglienza. I richiedenti possono accedere ai centri di prima accoglienza con servizi di base, come quella fornita negli hotspot o nei centri di primo soccorso e accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Se vi sono dei posti disponibili possono accedere anche alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai).

- all'iscrizione anagrafica.

Tuttavia, nella prassi, l'accesso ai diritti fondamentali è di fatto ostacolato per molteplici ragioni. A titolo esemplificativo, le difficoltà possono riguardare l'iscrizione al sistema sanitario nazionale, l'apertura di un conto bancario (indispensabile per poter ricevere lo stipendio), l'iscrizione anagrafica e, di conseguenza, l'accesso ai diritti per i quali è indispensabile l'iscrizione anagrafica.

Ciò nonostante il Testo Unico Immigrazione, nell'Articolo 2, comma 2, garantisca agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano gli stessi diritti civili dei cittadini italiani, salvo specifiche eccezioni. In teoria, dunque, questa norma dovrebbe garantire un'ampia parità di trattamento. Tuttavia, l'effettiva fruizione di questi diritti spesso incontra barriere significative.

Ancor più difficoltoso è l'accesso alle prestazioni sociali per il richiedente la protezione internazionale

L'articolo 41 del medesimo testo, nella sua formulazione precedente, equiparava gli stranieri titolari di permessi di soggiorno di almeno un anno ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale. Questa equiparazione era stata rafforzata dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del 2000, che estendeva tali diritti anche agli stranieri in conformità con gli accordi internazionali.

Tuttavia, la Legge Finanziaria 2001 ha introdotto delle restrizioni, subordinando alcune provvidenze sociali al possesso della carta di soggiorno, escludendo quindi i titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore. La Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma, ribadendo il diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti a ricevere prestazioni come la pensione di invalidità civile.

Il recente aggiornamento dell'Articolo 41, introdotto con la Legge Europea 2019-2020, ha ulteriormente precisato che l'equiparazione ai cittadini italiani per la fruizione delle prestazioni sociali si applica ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di permessi di soggiorno di almeno un anno, salvo alcune eccezioni specifiche.

Nonostante queste normative, permangono delle discrasie. Ad esempio, l'assegno unico universale (AUU), introdotto con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è accessibile solo a determinate categorie di stranieri, escludendo altri, come i titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo, sebbene l'INPS abbia esteso in parte i benefici a questi ultimi.

La normativa comunitaria offre ulteriori garanzie, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconosce il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale per tutte le persone legalmente soggiornanti nell'UE. La direttiva 2011/95/UE, riguardante la protezione internazionale, stabilisce che i beneficiari di tale protezione devono ricevere un'assistenza sociale adeguata, equivalente a quella offerta ai cittadini dello Stato membro.

Il diritto all'istruzione è un altro aspetto cruciale. La normativa italiana garantisce ai minori stranieri il diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro situazione giuridica. Questo diritto si estende anche agli asili nido, come specificato dalla nota del Ministero dell'Interno del 2010.

Nonostante queste tutele, la prassi amministrativa spesso introduce barriere discriminatorie. Ad esempio, l'iscrizione anagrafica, essenziale per accedere a molti servizi, è talvolta negata o ostacolata ai richiedenti asilo, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce un valido documento di riconoscimento.

L'intervento della giurisprudenza

L'analisi delle pronunce giurisprudenziali rivela un costante sforzo per colmare le lacune normative e garantire effettivamente i diritti sanciti dalla legge. Ad esempio, il Tribunale di Roma, con l'**ordinanza del 3 agosto 2022**, ha stabilito che l'iscrizione anagrafica è un atto meramente ricognitivo e non discrezionale, riconoscendo quindi il diritto all'iscrizione sulla base delle dichiarazioni degli interessati e delle verifiche d'ufficio. Questo pronunciamento è significativo perché contrasta le prassi amministrative che arbitrariamente negano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo.

Un ulteriore esempio è dato dall'**ordinanza del Tribunale di Roma del 6 agosto 2022**, che ha affermato la validità del permesso di soggiorno provvisorio anche in assenza del permesso elettronico, riconoscendo la ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale come documento sufficiente per l'accesso ai diritti. Questa decisione sottolinea come le prassi restrittive delle amministrazioni possano essere contestate efficacemente attraverso il ricorso giurisdizionale.

Dal punto di vista pratico, una delle maggiori difficoltà riscontrate riguarda l'accesso ai servizi sanitari e sociali. Nonostante le norme prevedano che l'iscrizione al Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) possa avvenire anche in assenza di residenza, basandosi sul domicilio, spesso le ASL richiedono la residenza anagrafica, creando un circolo vizioso che impedisce ai richiedenti asilo di accedere alle cure necessarie.

Un altro problema pratico è rappresentato dall'attribuzione del codice fiscale. Sebbene la normativa preveda l'assegnazione di un codice fiscale provvisorio numerico ai richiedenti asilo, questo crea complicazioni nell'accesso ai servizi e alle opportunità lavorative, poiché molti sistemi informatici richiedono un codice fiscale alfanumerico.

Inoltre, il requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza è stato contestato per la sua irragionevolezza e potenziale discriminazione. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la durata della residenza non dovrebbe essere un criterio decisivo per l'accesso alle prestazioni sociali, in quanto non vi è una correlazione ragionevole tra la durata della residenza e il bisogno sociale.

Le decisioni giurisprudenziali, come la **sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2021**, che ha riconosciuto il diritto all'apertura di un conto corrente di base anche con il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo, evidenziano l'importanza di un approccio giurisdizionale per superare le prassi discriminatorie. Sebbene la normativa italiana ed europea preveda ampie tutele per i titolari di protezione internazionale e i richiedenti asilo, l'effettiva applicazione di questi diritti incontra spesso ostacoli burocratici e discriminatori. È fondamentale continuare a monitorare e correggere queste prassi per garantire una vera parità di trattamento e l'accesso ai diritti fondamentali per tutti.

L'approccio giurisdizionale si rivela spesso indispensabile per garantire il rispetto delle norme e la tutela dei diritti degli stranieri, ma è altrettanto necessario un cambiamento culturale e amministrativo per eliminare definitivamente le discriminazioni sistemiche. Nelle prossime schede si approfondiranno le principali recenti decisioni giurisdizionali che hanno chiarito il diritto dello straniero ad accedere tempestivamente alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e i diritti del titolare del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale.